

**Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 17110 del 11/07/2017**

Espropriazione per pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Comportamento espressione del potere amministrativo e non meramente occasionato dal suo esercizio - Usucapione - Giurisdizione del giudice ordinario.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, allorché il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l'eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale (atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante), il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 17110 del 11/07/2017